

Comune di Ferrara di Monte Baldo

PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

DEL	IBER	Δ7	ONE	N	16
	IDET			114.	

Adunanza del 25/07/2016

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE 133/2008 E S.M.I. CON VARIANTE URBANISTICA LIMITATA ALL'AREA "PALAZZINA EX - MOROCCO" DI NOVEZZA INCLUSO NEL PIANO.

L'anno DUEMILASEDICI addi VENTICINQUE del mese LUGLIO di alle ore 19.00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1- ROSSI Paolo	X	
2- BERTOLETTI Luigi	X	
3- TURCATO Tiziano	X	
4- CUBICO Serena	X	
5- BONI Enrico Luigi	X	
6- GAIARDONI Luciano	X	
7- COLTRI Guerrino	X	
8- LORENZI Enrico	X	
9- TAMBURINI Luca	X	
10- FACCHINETTI Marco	X	
11- DA RIN PERETTE Giorgio		X

Inizio consiglio ore 19.00

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Scarpari Emilio.

Accertata la validità dell'adunanza il **Sig. Rossi Paolo** in qualità di **Sindaco** ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco da lettura dell'oggetto all'ordine del giorno e passa la parola al responsabile dell'area tecnica per illustrare l'argomento.

Il responsabile dell'area tecnica illustra e da lettura del piano delle alienazioni e contestuale variante parziale urbanistica in parola.

Il Sindaco precisa al Consiglio Comunale che la variante si è resa necessaria al fine di rendere appetibile l'area da alienare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 28/04/2016 si provvedeva ad approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016-2018;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 28/04/2016 si provvedeva ad approvare il bilancio di previsione finanziario 2016/2018;
- che il Comune di Ferrara di Monte Baldo è dotato dal 1985 di Piano Regolatore Generale (P.R.G.), approvato con provvedimento di Giunta Regionale nº 6194 del 03.12.1985;
- che con delibera di Consiglio Comunale n° 47 del 28.07.1994 e provvedimento di Giunta Regionale del Veneto n° 5427 del 03.12.1996, esecutive ai sensi di legge, è stata rispettivamente adottata ed approvata una Variante Generale al P.R.G.;
- che con Deliberazione di Giunta n.67 del 10/10/2013, si provvedeva ad approvare la variante al progetto definitivo esecutivo di "Valorizzazione turistico ambientale della località Novezza";
- che con la Deliberazione di Giunta Comunale n.67 del 10/10/2013, si rilevava che la "Variante in corso d'opera" riguardava la demolizione e ricostruzione di una sola parte del volume dell'edificio ex Marocco ovvero la ricostruzione avveniva all'interno della sagoma esistente, non sfruttando l'intero volume dell'edificio;
- che con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n.67 del 10/10/2013, si specificava che il recupero e sfruttamento del volume rimanente, sarebbe stato oggetto di valutazioni successive inerenti e collegate alle necessità della zona interessata o allo spostamento in altra zona F di proprietà comunale, attraverso gli adeguati strumenti urbanistici;
- che con Delibera di Giunta Comunale n.35 del 11/07/2016 si approvava lo schema di accordo piano di rientro per la restituzione di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione in favore della societa' Gruppo Immobiliare Capital Casa s.r.l.;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.35 del 11/07/2016 si esprimeva l'intenzione dell'Amministrazione Comunale, a procedere con urgenza a predisporre una variante parziale art. 50 L.R. 61/85, al fine di rendere un'area di proprietà in località Novezza a destinazione commerciale, strettamente legata alle esigenze turistico sportive della zona stessa;
- che l'area in questione è quella identificata nel sedime non riedificato dell'ex Marocco pari a mq 96,03, per un volume realizzabile pari a mc 598,22.
- Che con la Deliberazione di Giunta Comunale n.35 del 11/07/2016 la Giunta Comunale dava atto di proporre al Consiglio Comunale l'alienazione della suddetta area;

VISTO l'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificato dall'articolo 33-bis, comma 7, del decreto legge n. 98/2011, conv. in Legge n. 111/2011, il quale testualmente recita:

Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni

istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica".

ATTESO che i beni dell'ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare previsto dal comma 1 dell'articolo 58 del decreto legge n. 112/2008 possono essere:

- venduti;
- concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini;
- affidati in concessione a terzi ai sensi dell'articolo 143 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi dell'articolo 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

TENUTO conto quindi che l'inclusione dei beni nel suddetto piano, ivi inclusi i beni di proprietà dello Stato, individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, comporta:

- a) la classificazione del bene come patrimonio disponibile, decorsi 30 giorni dall'adozione del piano in assenza di osservazioni da parte dell'ente competente;
- b) effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni;
- c) effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in catasto;
- d) gli effetti previsti dall'articolo 2644 del c.c..

PRESO ATTO che il 25% dei proventi derivanti dalla vendita del patrimonio trasferito dallo Stato agli enti territoriali devono essere retroceduti allo Stato, mentre è sempre da trasferire allo Stato il 10% dei proventi derivanti dalla vendita del patrimonio originario del Comune, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del d.Lgs. n. 85/2010;

VISTO l'allegato A) "Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare";

RICHIAMATO il comma 11 del citato articolo 56-bis, il quale prevede che, "in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione

del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è altresì destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.";

DATO ATTO che con Determinazione n.24 del 13/07/2016, si provvedeva ad incaricare il tecnico urbanista Arch. Roberto Sbrogiò per la predisposizione di una Variante Parziale art. 50 L.R. 61/85 relativamente al sedime da recuperare dell'edificio ex Marocco in località Novezza;

VISTO gli elaborati relativi alla Variante Parziale n.11 art. 50 L.R. 61/85, pervenuti in data 19/07/2016 in atti al Prot. n.1654 del 22/07/2016, redatti dall'Arch. Roberto Sbrogiò, composti secondo il seguente elenco:

Elaborato 1 – Stralcio intero territorio comunale Vigente – Variante – sc 1:5000

Elaborato 2 – Relazione tecnica e modifica alle N.T.A.

VISTA la perizia di stima relativa al terreno in località Novezza – sedime ex Marocco, in atti al prot. n.1616 del 19/072016, redatta dall'ufficio tecnico comunale, per un valore pari ad € 100.260,00, allegata alla presente;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento per le alienazioni del patrimonio immobiliare;

VISTO l'art. 50 della L.R. n. 61/85, come reintrodotto dalla L.R. 2 dicembre 2005, n. 23;

VISTA la L.R. 23 aprile 2004, n. 11;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Con votazione espressa nelle forme di legge (per alzata di mano) che ha ottenuto il seguente esito: presenti n. 10, assenti n. 1 (Da Rin Perette) favorevoli all'unanimità.

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le variazioni al *Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016-2018*, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di iscrivere nel bilancio di previsione finanziario 2016-2018 le spese connesse al trasferimento allo Stato della quota pari al 10% dei proventi della vendita del patrimonio immobiliare dell'ente, ai sensi dell'articolo 56-bis, comma 11, del d.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013);
- 3) Di pubblicare le variazioni al Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare all'Albo Pretorio dell'ente per 60 giorni consecutivi;

4) Di adottare, per le motivazioni espresse in narrativa, la Variante Parziale al P.R.G. n. 11, ai sensi dell'art. 50, della L.R. 61/85, pervenuti in data 19/07/2016 in atti al Prot. n.1654 del 22/07/2016, redatti dall'Arch. Roberto Sbrogiò, composti secondo il seguente elenco:

Elaborato 1 – Stralcio intero territorio comunale Vigente – Variante – sc 1:5000

Elaborato 2 – Relazione tecnica e modifica alle N.T.A.

- 5) Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica, affinchè provveda, entro cinque giorni, a depositare detta Variante Parziale n.11 al P.R.G. vigente, a disposizione del pubblico per dieci giorni presso la segreteria del comune e della provincia e di dare notizia dell'avvenuto deposito mediante avviso pubblicato all'albo del comune e della provincia e mediante l'affissione di manifesti, nonché attraverso altre eventuali forme di pubblicità deliberate dal comune, citando anche i termini (i successivi venti giorni) per la presentazione delle osservazioni;
- 6) Di dare atto che nelle more di approvazione della presente variante è obbligatoria l'applicazione delle misure di salvaguardia, così come previsto dall'art. 71 della L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 29 della L.R. 11/04;
- 7) Di dare atto che il Consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, approverà la Variante apportando le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni pervenute e la trasmetterà alla Regione del Veneto per la pubblicazione.
- 8) Di demandare al responsabile del servizio patrimonio gli adempimenti connessi alla realizzazione del presente provvedimento.

ed inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere, con votazione espressa nelle forme di legge (per alzata di mano) che ha ottenuto il seguente esito:

presenti n. 10, assenti n. 1 (Da Rin Perette) favorevoli all'unanimità,

DELIBERA


di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE Il sottoscritto responsabile dell'Area Tecnica rilascia parere tecnico favorevole sulla presente deliberazione. 2 5 LUG. 2616 Li, Il sottoscritto responsabile dell'Area Contabile rilascia parere contabile favoreyole sulla presente deliberazione. hmazzi Li, 7 5 NG 200 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO COMUNALE Scarpari\Do Entilio CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000.

> IL SEGRETARIO COMUNALE Scarpari Obtt. Emilio

Letto approvato e sottoscritto.

Li, 0 o AGO. 2016



COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO

Provincia di Verona



Elaborato 2

Variante al P.R.G. art. 50, c. IV, L.R. 61/85

Relazione Tecnica e modifica alle N.T.A.



SINDACO

RESPONSABILE UFFICIO **TECNICO COMUNALE**

PROGETTISTA URBANISTA Arch. Roberto Sbrogiò

Luglio 2016

STUDIO ARCH. ROBERTO SBROGIO' - via G. Della Casa, n. 9 - 37122 Verona tel. 045-8014083 / fax 045-8035147 - info@studiosbrogio.it





Comune di Ferrara di Monte Baldo Provincia di Verona

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. ai sensi art. 50, comma IV, L.R. 61/85

RELAZIONE e MODIFICA ALLE N.T.A.

Premessa

Il Comune di Ferrara di Monte Baldo (VR) è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 6194 del 03.12.1985. Tale strumento urbanistico ha subito una Variante Generale approvata con D.G.R.V. n. 5427 del 03.12.1996. Quest'ultima corrisponde allo strumento urbanistico generale attualmente in vigore nel Comune nel Comune a cui sono state apportate successive Varianti parziali quali:

Variante al P.R.G. n. 1	Variante alle N.TA
Variante al P.R.G. n. 2	Variante zone C2 di espansione
Variante al P.R.G. n. 3	Variante al R.E.
Variante al P.R.G. n. 4	Aree fabbricabili
Variante al P.R.G. n. 5	Alberghi
Variante al P.R.G. n. 6	Sottotetti
Variante al P.R.G. n. 7	Isola ecologica
Variante al P.R.G. n. 8	Rettifica grado di protezione edificio
Variante al P.R.G. n. 9	Recepimento normativa Piano Neve
Variante al P.R.G. n. 10	Rettifica grado di protezione edificio

Per ulteriori esigenze di carattere gestionale del P.R.G. l'Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere a una nuova Variante parziale n. 11 ai sensi dell'art. 50, comma IV, della L.R. 61/1985.

Tale variante è finalizzata al recupero di parte della volumetria dell'edificio ex Marocco, recentemente ristrutturato con progetto di "valorizzazione turistico – ambientale della

loc. Novezza", a seguito D.G.C. n. 67 del 10.10.2013 di approvazione del progetto medesimo.

La suddetta Delibera di Giunta n. 67/2013 riguardava la demolizione e ricostruzione di una sola parte del volume esistente dell'edificio ex Marocco, ovvero la ricostruzione dello stesso all'interno della sagoma originaria, non sfruttando l'intero volume dell'edificio e rimandando a valutazioni successive l'utilizzo della volumetria rimanente, in raccordo con le necessità dell'ambito di Novezza e/o con suo spostamento in altra zona F di proprietà comunale attraverso adeguati strumenti urbanistici.

Pertanto con la presente Variante al P.R.G., ai sensi dell'art. 50, comma IV, L.R. 61/85, viene puntualizzata la collocazione della volumetria rimanente (del progetto approvato sull'edificio ex Marocco) e le funzioni in essa ammesse.


LA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.

Nello specifico, la presente Variante parziale al P.R.G., avvalendosi dei disposti di cui all'art. 50, comma IV, lett. b, della L.R. 61/1985, comporta il recupero della parte di volumetria rimanente dell'edificio ex Marocco, di cui al progetto approvato citato in premessa, volumetria rimanente pari a mc. 598,22, puntualizzando il suo recupero sul sedime originario dell'edificio, come evidenziato nella planimetria allegata alla presente relazione e stabilendo le funzioni ammesse in tale volumetria.

Tale recupero volumetrico è finalizzato alla realizzazione di spazi per la "valorizzazione turistico – ambientale della loc. Novezza" con destinazione a servizi e attività commerciali (punto vendita prodotti, punto ristoro, ecc.) come specificato nel relativo articolo delle N.T.A. "Zone turistico sportive per sport invernali" allegato in calce alla presente relazione.

L'impianto complessivo del P.R.G. vigente, per quanto riguarda il dimensionamento, rimane inalterato, sicché la presente variante, anche se comporta adeguamenti grafici e normativi, si configura come "Variante Parziale" ai sensi del comma 4°, lett. b, articolo 50 della L.R. 61/85.

Allegato:
Planimetria progetto edificio ex Marocco approvato con D.G.C. n. 67/2013
con individuazione sedime volume recuperato e da recuperarsi



MODIFICA ALLE N.T.A.

(la modifica è riportata in rosso)

ZONE TURISTICO SPORTIVE PER SPORT INVERNALI

Trattasi di aree destinate ad attrezzature per gli sports invernali, impianti di risalita, parcheggi per autovetture, autobus, edifici per rifugi alpini e chioschi, servizi igienici e accessori vari, necessari allo svolgimento degli sports stessi.

Gli interventi ammessi sono solo ed esclusivamente quelli discendenti dalle previsioni del P.P. approvato dalla Regione Veneto con delibera n° 6700 del 9/1/86 con la prescrizione che non potranno essere apportate ex L.R. 1/9/93 n° 47, modifiche alle previsioni del P.P. di cui sopra.

Gli interventi sono ammessi solo se esistono le opere di urbanizzazione primario o l'impegno alla loro contemporanea esecuzione, in attuazione delle previsioni del P.P., i cui indici stereometrici debbono intendersi come qui integralmente riportati, così come contenuti nel progetto esecutivo allegato al P.P. stesso.

Dovranno essere previsti e realizzati tutti gli accorgimenti tecnici atti ad impedire l'inquinamento delle falde acquifere.

Indicazioni di cui agli art. 15, 16, 17, 18 e 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale Neve:

Art. 15 Prescrizioni operative

Nelle operazioni di disboscamento e di movimentazione di terra che si rendessero necessarie, si devono privilegiare le soluzioni che prevedono l'abbattimento del minor numero di elementi arborei e l'asportazione della minor quantità di terreno vegetale.

L'eventuale taglio di alberature ricadenti in zone geologicamente instabili deve avvenire mediante opere di consolidamento tali da garantire la stabilità dei versanti.

Le scarpate devono essere ben raccordate con il pendio esistente, consolidate e rinverdite.

Nei tratti più ripidi delle piste da sci il terreno deve essere consolidato mediante adeguate soluzioni tali da consentire la crescita della cotica erbosa.

Nell'individuazione dei tracciati di pista devono essere privilegiati i percorsi che riducono (o annullano) soluzioni di continuità con le superfici naturali circostanti evitando di creare discontinuità nella rete sentieristica e nei passaggi faunistici esistenti.

Al fine di ridurre il fabbisogno idrico finalizzato alla produzione di neve artificiale, devono essere favoriti i tracciati di pista che si sviluppano lungo superfici prive di asperità e con un'esposizione solare atta a limitare il "consumo" di neve.

Si devono preferire, ove possibile, strutture di protezione amovibili e costruite con tecnologie e tecniche che ne consentano un corretto inserimento ambientale.

Art. 16 Utilizzo e tutela della risorsa idrica

Nella realizzazione di bacini finalizzati all'approvvigionamento idrico per impianti di sistemi di innevamento programmato dovranno essere adottate misure per la tutela qualitativa e quantitativa del patrimonio idrico regionale nel rispetto di quanto disposto dal Piano di Tutela delle Acque (PTA), congiuntamente agli altri strumenti di pianificazione e della normativa di settore.

Compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica della zona dovranno essere favorite quelle scelte progettuali che limitano il consumo idrico e incrementano il riciclo e il riutilizzo dell'acqua e incentivano l'utilizzo di tecnologie per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue.

I sistemi di accumulo idrico per l'innevamento programmato devono avere caratteristiche di multifunzionalità e rispondere ad esigenze "comprensoriali", coordinate con gli Enti locali di riferimento.

I Comuni dovranno prevedere, nell'adeguamento dei propri strumenti di pianificazione, aree atte alla realizzazione di dette opere. I sistemi di accumulo devono tener conto della situazione idrologica locale, evitando trasferimenti ad altre unità idrografiche.

Art. 17 Rischio valanghivo

Gli interventi proposti dovranno essere corredati da una dichiarazione dell'Autorità competente sul rischio valanghivo.

Arch. Roberto Sbrogiò

Qualora si configuri il rischio valanghivo dovrà essere presentato un progetto da sottoporre alla medesima Autorità per la definizione delle eventuali misure di prevenzione e protezione da adottarsi.

Art. 18 Tutela del paesaggio

Gli interventi rientranti in aree considerate di pregio paesaggistico dovranno essere corredati da documentazione fotografica adeguata a rappresentare l'inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico per la successiva verifica e valutazione da parte dall'Autorità competente e per la definizione delle eventuali prescrizioni a tutela del paesaggio.

Negli interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle aree sciabili attrezzate sono da privilegiare le soluzioni che adottano tecniche e materiali dell'ingegneria naturalistica e tipici dei luoghi, evitando l'introduzione di elementi estranei. Nella formazione di rilevati e nelle scarpate di sterro devono preferirsi "moduli" di sistemazione di ridotta estensione.

Art. 19 Norme di intervento da adottare in aree SIC-ZPS o in ambiti di pregio ambientale

Tutti gli interventi da realizzarsi in attuazione del presente piano vanno preventivamente assoggettati a quanto disposto dalla vigente legislazione in materia di valutazione di incidenza ambientale con i criteri e le modalità contenute nella D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006 e smi.

Non è consentita la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del Decreto Ministeriale dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n. 184, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione prima dell'entrata in vigore del citato DM 184/2007, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS.

Nell'ambito della valutazione di incidenza ambientale dei singoli interventi dovrà essere valutata la possibile presenza di fattori di perturbazione, in particolar modo con riferimento alle matrici suolo, aria e acqua nonché alle aree vegetate e non e sulle specie.

La scelta di eventuali "soluzioni alternative" deve essere operata con il fine di garantire l'integrità dei siti della Rete Natura 2000 e in riferimento agli elementi del Piano.

Al fine di garantire l'integrità dei siti della Rete Natura 2000, dovranno essere prese in considerazione eventuali soluzioni alternative nonché gli effetti determinati dalle stesse nella possibile interazione con altri piani, progetti e interventi che interessano un'area sovrapponibile con quella relativa all'intervento.

Per l'edificio ex Marocco, di cui al progetto di ristrutturazione approvato con D.G.C. n. 67/2013, è ammesso:

- recupero della volumetria rimanente pari a 598,22 mc da collocarsi in adiacenza al volume già ristrutturato:
- sup. coperta della volumetria rimanente: 96,03 mg con h. max n. 2 piani;
- destinazione d'uso ammessa nella volumetria rimanente: servizi attività commerciali/noleggio biciclette attrezzature per valorizzazione turistica del territorio quali punto vendita prodotti locali, punto ristoro con vendita panini, bibite, gelati, ecc.

mc. mq.	Valgono gli indici stereometrici di cui agli strumenti urbanistici attuativi in vigore
mc. mq.	
mq.	
mq.	
mq. mq.	
n°	
ml.	
mq. mq.	
mq. mq.	
	mq. mc. mq. mq. mq. mq. mq. ml. ml. ml. ml. ml

La presente Variante parziale al P.R.G. si compone dei seguenti elaborati:

- Elaborato 1 Stralcio intero territorio comunale Vigente Variante sc. 1:5000
- Elaborato 2 Relazione tecnica e modifica alle N.T.A.